



Comune di Pietra Ligure
PROVINCIA DI SAVONA



AREA TECNICA
SETTORE EDILIZIA PRIVATA – STRUMENTI URBANISTICI – DEMANIO MARITTIMO
SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

GESTIONE ASSOCIATA
COMUNE DI PIETRA LIGURE (CAPOFILA) – COMUNE DI BALESTRINO – COMUNE DI BOISSANO –
COMUNE DI CISANO SUL NEVA – COMUNE DI GIUSTENICE – COMUNE DI TOVO S. GIACOMO

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DISCIPLINA

DELL'ATTIVITA'

DI COMMERCIO

SU AREE PUBBLICHE

**Approvato con deliberazione C.C. n. 68 del 27/12/2010
e modificato con deliberazione C.C. n. 41 del
18/10/2022.**

Indice

Titolo I – Norme generali

ARTICOLO 1 – Ambito di applicazione

ARTICOLO 2 – Definizioni

Titolo II – Disposizioni comuni

ARTICOLO 3 – Esercizio dell'attività

ARTICOLO 4 – Attività di commercio su posteggi in concessione

ARTICOLO 5 – Attività di commercio in forma itinerante

ARTICOLO 6 – Carta di esercizio e attestazione annuale

ARTICOLO 7 – Sospensione dell'attività

ARTICOLO 8 – Subingresso

ARTICOLO 9 – Decadenza dell'autorizzazione e della concessione

ARTICOLO 10 – Revoca della concessione

ARTICOLO 11 – Ricognizione e programmazione

ARTICOLO 12 – Scambio, ampliamento e accorpamento posteggi

ARTICOLO 13 – Modifiche del mercato, delle fiere e dei posteggi isolati

ARTICOLO 14 – Indizione bandi

ARTICOLO 15 – Orari

ARTICOLO 16 – Norme comportamentali

ARTICOLO 17 – Trasferimento del mercato e delle fiere

Titolo III – Commercio in su aree pubbliche con concessione di posteggio

Capo I – Posteggi isolati

ARTICOLO 18 – Istituzione e funzionamento

Capo II – Mercato settimanale

ARTICOLO 19 – Svolgimento e gestione del mercato

ARTICOLO 20 – Articolazione del mercato

ARTICOLO 21 – Assegnazione dei posteggi liberi (spunta)

Capo III – Fiere

ARTICOLO 22 – Svolgimento e gestione delle fiere

ARTICOLO 23 – Articolazione delle fiere

ARTICOLO 24 – Assegnazione dei posteggi liberi (spunta)

Titolo IV – Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

ARTICOLO 25 – Modalità di rilascio dell'autorizzazione

ARTICOLO 26 – Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

Titolo V – Norme finali e transitorie

ARTICOLO 27 – Validità delle graduatorie

ARTICOLO 28 – Sanzioni

ARTICOLO 29 – Entrata in vigore ed abrogazioni

Titolo I – Norme generali

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale al dettaglio sulle aree pubbliche del Comune di Pietra Ligure o sulle aree private o demaniali delle quali il Comune abbia comunque la disponibilità, in applicazione di quanto contenuto nel D.Lgs. 114/1998 e s.m.i. e del titolo II, capo IV della Legge Regionale Liguria 2 gennaio 2007, n. 1 "Testo Unico del Commercio" di seguito denominata anche T.U.C..
2. Per quanto non disciplinato dal presente testo regolamentare valgono le disposizioni e le definizioni della normativa nazionale e regionale.
3. La disciplina di cui al presente regolamento non si applica:
 - a) agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti sulle aree pubbliche ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 228/2001;
 - b) agli operatori che partecipano alle manifestazioni commerciali a carattere straordinario, alle fiere promozionali ed alle manifestazioni storiche disciplinate dall'art. 27 del T.U.C.
4. Le aree demaniali non comunali esistenti sul territorio comunale potranno essere utilizzate per il commercio previo nulla osta delle competenti autorità che stabiliranno le modalità e le condizioni per l'utilizzo delle aree medesime.
5. Nel caso in cui l'area pubblica su cui insiste la concessione non sia di proprietà comunale ma rientri a qualunque titolo nella sua disponibilità, la durata della concessione potrà essere vincolata alla disponibilità dell'area da parte del Comune.
6. La gestione dei mercati, delle fiere e dei posteggi isolati nonché quella del commercio itinerante è affidata allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) per la parte amministrativa ed alla Polizia Locale per la parte riguardante controllo e sorveglianza.

Articolo 2

Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento si intendono:
 - a) per **commercio su aree pubbliche**, le attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - b) per **aree pubbliche**, le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
 - c) per **mercato**, l'area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività commerciale, nei giorni stabiliti dal Comune, per l'offerta di merci al dettaglio, per la somministrazione di alimenti e bevande e l'erogazione di pubblici servizi;
 - d) per **mercato straordinario**, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi;
 - e) per **mercato a merceologia esclusiva**, il mercato che preveda in modo esplicito le merceologie ammesse;
 - f) per **posteggio**, la parte di area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
 - g) per **fiera**, la manifestazione commerciale caratterizzata dall'afflusso di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
 - h) per **posteggi isolati**, uno o più posteggi dati in concessione su area pubblica o su area privata o demaniale della quale il Comune abbia la disponibilità ubicata in zona non individuabile come mercato;
 - i) per **posteggio riservato**, quello destinato ai portatori di handicap ai sensi della legge 68/1999 ed agli produttori agricoli di cui all'art. 4 del D.Lgs. 228/2001;

- j) per **presenze in un mercato**, il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale;
- k) per **presenze effettive in una fiera**, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera;
- l) per **miglioria**, la possibilità per un operatore titolare di concessione di posteggio in una fiera o in un mercato di spostarsi in altro posteggio rimasto vacante;
- m) per **ampliamento**, la possibilità per gli operatori di ampliare la superficie di vendita;
- n) per **scambio**, la possibilità per due operatori concessionari di posteggio in un mercato o in una fiera di scambiarsi il posteggio a parità di dimensioni e di settore merceologico;
- o) per **spunta**, l'assegnazione giornaliera ai soggetti titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche dei posteggi temporaneamente non occupati o rimasti vacanti;
- p) per **spuntista**, l'operatore titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica che partecipa all'assegnazione giornaliera dei posteggi temporaneamente non occupati o rimasti vacanti nel mercato, nelle fiere o nei posteggi isolati;
- q) per **azienda**, il complesso di beni organizzati per l'intera attività relativa a tutte le autorizzazioni di cui il soggetto è titolare;
- r) per **ramo di azienda**, l'attività esercitata mediante ciascuna autorizzazione di cui il soggetto è titolare;
- s) per **anzianità di mercato**, l'insieme delle presenze maturate da ciascun operatore in ciascun mercato cumulate a quelle acquisite dall'eventuale dante causa nel caso di subingresso;
- t) per **anzianità di fiera**, l'insieme delle presenze maturate da ciascun operatore in ogni singola fiera cumulate a quelle acquisite dall'eventuale dante causa nel caso di subingresso.

Titolo II – Disposizioni comuni

Articolo 3

Esercizio dell'attività

1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere esercitato:
 - a) su posteggi dati in concessione secondo la vigente normativa;
 - b) in forma itinerante nel rispetto di quanto contenuto nel T.U.C..
2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad autorizzazione rilasciata alle persone fisiche o giuridiche regolarmente costituite in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 12 e professionali di cui all'art. 13 (limitatamente al settore alimentare) del T.U.C. da parte di questo Comune nella fattispecie di cui al comma 1, lettera a) e dal Comune nel quale il soggetto intende avviare l'attività, nella fattispecie di cui al comma 1, lettera b).
3. L'autorizzazione, previo il possesso dei requisiti di cui al comma precedente, può essere rilasciata per entrambi i settori merceologici, alimentare e non alimentare. Il settore alimentare abilita alla vendita di tutti i prodotti alimentari freschi, conservati o comunque preparati nonché al consumo degli stessi presso il posteggio, con le modalità previste dal successivo art.4. Può abilitare anche alla somministrazione di alimenti e bevande qualora il titolare sia in possesso degli specifici requisiti di onorabilità previsti dal citato art. 12 del T.U.C. e sull'autorizzazione venga inserita apposita annotazione. Il settore non alimentare abilita alla vendita di tutti i prodotti non alimentari.
4. L'attività di vendita deve essere esercitata direttamente dal titolare dell'autorizzazione nel caso di ditta individuale o dal legale rappresentante/socio di esercizio nel caso di società. In loro assenza è consentito l'affidamento dell'attività ad un preposto o ad un dipendente per un massimo di quattro mercati nell'ambito di ciascun anno. Qualora l'assenza dovesse protrarsi per un periodo maggiore, il titolare dovrà nominare un rappresentante che dovrà essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 12 e 13 (nel caso del settore alimentare) del T.U.C.
5. L'affidamento dell'attività di cui al comma precedente deve risultare da apposita preventiva comunicazione allo SUAP ed accompagnata da autocertificazione del titolare che comprovi il rapporto con il sostituto e, per il rappresentante, il possesso dei requisiti di cui agli artt. 12 e 13 (nel caso del settore alimentare) del T.U.C.

6. Qualora un operatore sia titolare di più di un posteggio nello stesso mercato o fiera, per ciascun posteggio oltre al primo deve nominare un rappresentante con le modalità previste dal comma precedente.
7. È consentito l'accesso e l'esercizio dell'attività di vendita con l'ausilio di veicoli attrezzati a condizione che il complesso dei beni aziendali (banco, furgone, appendici varie, etc.) non ecceda la superficie di suolo pubblico data in concessione.

Articolo 4

Attività di commercio su posteggi in concessione

1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche nell'ambito di mercati, fiere o posteggi isolati presenti in questo Comune e della relativa concessione del posteggio è presentata allo SUAP a seguito di bando pubblico con le modalità indicate al successivo art. 14.
2. L'autorizzazione e la relativa concessione sono rilasciate contestualmente dal Dirigente del Servizio SUAP per un periodo di validità stabilito dalla vigente normativa.
3. L'autorizzazione abilita alla vendita su aree pubbliche nel posteggio in concessione in questo Comune ed inoltre:
 - a) all'esercizio dell'attività nei posteggi temporaneamente liberi ed assegnati a seguito di spunta, sino al raggiungimento del numero massimo di concessioni indicato al comma successivo;
 - b) all'esercizio dell'attività in forma itinerante su tutto il territorio regionale ligure;
 - c) alla partecipazione alle fiere sull'intero territorio nazionale.
4. Ai sensi della D.G.R. n. 1027 del 11/10/2020 il numero massimo di concessioni di cui uno stesso soggetto può essere titolare, deve rispettare il seguente criterio:
 - a) se il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, è inferiore o uguale a 100, uno stesso soggetto può essere titolare o possessore di massimo due concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico, alimentare e non alimentare;
 - b) se il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, è superiore a 100, uno stesso soggetto può essere titolare o possessore di massimo tre concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico, alimentare e non alimentare.
5. Nell'ambito del posteggio del settore alimentare, l'operatore può effettuare:
 - a) consumo sul posto fornendo ai clienti alimenti e bevande in appositi contenitori da asporto in materiale biodegradabile e mantenendo nell'ambito del posteggio idonei contenitori per la raccolta differenziata;
 - b) somministrazione di alimenti e bevande qualora in possesso di specifica annotazione sull'autorizzazione e se le dimensioni del posteggio consentano l'installazione di tavoli e sedie, mantenendo nell'ambito del posteggio idonei contenitori per la raccolta differenziata.

Articolo 5

Attività di commercio in forma itinerante

1. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere presentata al Comune nel quale si intende avviare l'attività.
2. L'autorizzazione viene rilasciata dal Dirigente del Servizio SUAP entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza ed abilita alla vendita:
 - a) su aree pubbliche nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 24 del presente regolamento;
 - b) su tutto il territorio nazionale nel rispetto delle prescrizioni contenute negli specifici regolamenti comunali;
 - c) sui posteggi rimasti temporaneamente liberi nei mercati e nelle fiere, nel rispetto delle procedure previste per la spunta negli specifici regolamenti comunali;
 - d) all'esercizio dell'attività presso il domicilio dei consumatori e nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago, se autorizzate all'ingresso;

- e) nell'ambito delle fiere su tutto il territorio nazionale nel rispetto delle prescrizioni contenute negli specifici regolamenti comunali.
3. Ad uno stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione per il commercio in forma itinerante, fatta salva la facoltà di subentrare nella titolarità di autorizzazioni già esistenti.

Articolo 6

Carta di esercizio ed attestazione annuale

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato al possesso, oltre che dell'autorizzazione di cui agli artt. 4 o 5, della carta di esercizio e dell'attestazione annuale.
2. La carta di esercizio consiste in un'autocertificazione con la quale ciascun operatore (titolare della ditta individuale o legale rappresentante di persona giuridica regolarmente costituita) dichiara i dati relativi all'iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, i dati relativi alla iscrizione all'INPS (e se del caso all'INAIL) e gli estremi di tutte le autorizzazioni di cui è titolare.
3. Tale autocertificazione deve essere aggiornata entro 90 giorni dalla data di acquisto o di vendita di ogni ramo di azienda di cui l'impresa si compone. Può essere compilata anche dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio Liguri oppure dai CAT – Centri di Assistenza Tecnica – previsti dall'art. 9 del T.U.C.
4. L'attestazione annuale è un documento rilasciato da uno dei Comuni nei quali l'operatore risulta titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, attestante l'iscrizione all'INPS negli ultimi due anni. I Comuni possono demandare ai CAT la verifica di tale iscrizione, mediante stipula di apposite convenzioni gratuite.
5. Sia la carta di esercizio che l'attestazione annuale devono essere possedute anche da operatori in possesso di autorizzazioni rilasciate da regioni diverse dalla Liguria e devono sempre essere mantenute allegate all'originale dell'autorizzazione.

Articolo 7

Sospensione dell'attività

1. Il titolare di un posteggio in concessione può sospendere volontariamente la propria attività per un periodo complessivamente non superiore a quattro mesi (17 settimane) nell'arco di ciascun anno solare, previa specifica comunicazione allo SUAP.
2. Qualora la sospensione derivi da comprovate necessità o da circostanze non imputabili all'operatore, il Dirigente SUAP può accordare una proroga di tale termine.
3. Qualora la sospensione sia dovuta a motivi di salute la comunicazione deve pervenire al SUAP entro 15 giorni dall'assenza e deve avere allegato specifico certificato medico. Tale assenza sarà considerata giustificata per l'intero periodo di durata della malattia.

Articolo 8

Subingresso

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà, dell'intera azienda o di un ramo d'azienda per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche comporta il diritto di trasferimento della titolarità dell'autorizzazione al subentrante, a condizione che sia dimostrato l'effettivo trasferimento ed il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui agli artt. 12 e 13 (per il settore alimentare) del T.U.C.
2. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda o di un ramo di azienda per atto tra vivi deve avvenire, in applicazione dell'art. 2226 del c.c., mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e registrata. L'esercizio dell'attività può iniziare soltanto dopo che il subentrante avrà presentato allo SUAP apposita comunicazione (nel caso di settore non alimentare) o scia unica (nel caso del settore alimentare) con allegato l'atto pubblico (o certificazione notarile corrispondente) o scrittura privata autenticata e

3. registrata. Qualora la comunicazione o scia non siano presentate entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo si incorrerà nella decadenza dello stesso.
4. Il trasferimento in gestione dell'azienda o di un ramo di azienda per atto tra vivi, effettuato con le procedure di cui al comma precedente, produce i suoi effetti limitatamente alla durata della gestione. Una eventuale proroga – espressa o tacita – deve essere comunicata allo SUAP da parte del gestore entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento. Nel caso di mancato rinnovo della gestione, il cessionario dovrà presentare allo SUAP entro 30 giorni apposita comunicazione di reintestazione del titolo.
5. Il trasferimento dell'azienda o di un ramo di azienda mortis causa può avvenire soltanto in presenza di un atto di apertura della successione e l'esercizio dell'attività può avvenire soltanto dopo che l'erede avrà presentato allo SUAP apposita comunicazione (nel caso di settore non alimentare) o scia unica (nel caso del settore alimentare) allegando certificato di morte del concessionario. L'erede avrà tempo un anno dalla data di decesso del decuius per regolarizzare la pratica di successione presentando l'atto definitivo nonché per acquisire i requisiti di cui all'art. 13 del T.U.C. (nel caso del settore alimentare). Trascorso infruttuosamente tale termine si incorrerà nella decadenza del titolo.
6. Nel caso di subingresso in un'azienda di commercio su aree pubbliche, il subentrante acquisisce tutti i diritti di anzianità del dante causa maturati sull'intera azienda e su ciascun ramo dell'azienda. Nel caso di subingresso in un ramo di azienda il subentrante acquisisce i diritti di anzianità del dante causa limitatamente al ramo di azienda acquistato.
7. In ogni caso alla comunicazione o scia unica di subingresso dovranno essere allegati altresì la carta di esercizio aggiornata e l'attestazione annuale in corso di validità del cessionario e del cedente.
8. Nel caso di subingresso la concessione del posteggio avrà scadenza coincidente con quella del dante causa.
9. Il soggetto che intende effettuare il subingresso in un'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve presentare:
 - a) la comunicazione al Comune che ha rilasciato il titolo autorizzativo oggetto della cessione secondo le modalità contenute nel T.U.C.;
 - b) l'istanza relativa all'ottenimento della concessione per l'occupazione temporanea del suolo pubblico al competente Ufficio secondo la normativa contenuta nel vigente regolamento comunale.

Articolo 9

Decadenza dell'autorizzazione e della concessione

1. L'autorizzazione e la concessione di un posteggio del mercato settimanale disciplinate dal presente regolamento decadono:
 - a) qualora vengano meno i requisiti di cui agli artt. 12 e 13 (solo nel caso del settore alimentare) del T.U.C.;
 - b) qualora l'attività non sia iniziata entro sei mesi dalla data di rilascio del titolo;
 - c) nei casi di cui all'art. 8 commi 2 e 3;
 - d) qualora l'attività venga sospesa per un periodo superiore a quello previsto dall'art. 7 del presente regolamento.
2. L'autorizzazione e la concessione di un posteggio in una fiera decadono:
 - a) qualora vengano meno i requisiti di cui agli artt. 12 e 13 (solo nel caso del settore alimentare) del T.U.C.;
 - b) qualora l'attività non sia iniziata entro sei mesi dalla data di rilascio del titolo;
 - c) nei casi di cui all'art. 8 commi 2 e 3;
 - d) qualora il posteggio non sia utilizzato per un numero di edizioni superiore ad un terzo di quelle previste in un triennio, fatti salvi i casi di sospensione volontaria di cui all'art. 127 del T.U.C.
3. Il riferimento normativo disciplinante la decadenza dell'autorizzazione è rivolto all'azienda e non al singolo operatore, ne consegue che, il conteggio delle assenze terrà conto anche delle eventuali cessioni in gestione dell'azienda stessa.
4. La decadenza deve essere dichiarata con provvedimento formale e, contestualmente alla presa d'atto dell'avvenuta decadenza, deve essere disposta la revoca della concessione.

5. I procedimenti di decadenza sono adottati previa comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi della Legge n. 241/1990.
6. I procedimenti di decadenza si devono concludere entro 60 giorni decorrenti dal termine per la presentazione di eventuali memorie di cui alla comunicazione di avvio del procedimento amministrativo.

Articolo 10

Revoca della concessione

1. Qualora per motivi di forza maggiore o di pubblica utilità si debba procedere alla revoca della concessione di uno o più posteggi assegnati, il Comune è obbligato a reperire a favore dei titolari dei posteggi soppressi nuovi posteggi che abbiano pari superficie e siano ubicati, se possibile, nell'ambito dello stesso mercato o fiera, sia in quanto non assegnati sia in quanto di nuova istituzione.

Articolo 11

Ricognizione e programmazione

1. Annualmente, entro il termine stabilito dalla vigente normativa, il Dirigente dello SUAP predispose un provvedimento di aggiornamento della situazione del mercato che riguardi il numero dei posteggi resisi vacanti per decadenza o rinuncia del concessionario.
2. Entro i successivi 30 giorni la Giunta Comunale può proporre al Consiglio Comunale la soppressione totale o parziale dei posteggi resisi vacanti al fine di procedere a razionalizzare l'area del mercato o della fiera, ridistribuendo la corrispondente superficie tra le varie zone oppure ridefinendo l'area stessa del mercato o della fiera.
3. Nello stesso provvedimento può essere contemplata la possibilità di procedere ad una risistemazione dei posteggi tra i concessionari rimasti in attività, mediante procedura pubblica di migioria, ampliamento o scambio.

Articolo 12

Scambio, ampliamento e accorpamento posteggi

1. Lo scambio di posteggio tra due titolari di concessione di posteggio dello stesso mercato o fiera è consentito previa verifica delle condizioni di fattibilità e del parere favorevole del competente ufficio del Comando di Polizia Locale. Lo scambio può avvenire esclusivamente all'interno dello stesso settore merceologico. Gli interessati allo scambio devono presentare istanza allo SUAP, congiuntamente sottoscritta, indicando i posteggi oggetto di scambio e le relative dimensioni.
2. A seguito di presentazione allo SUAP di specifica domanda da parte del titolare dell'autorizzazione/concessione, il Comune può concedere l'ampliamento della superficie del posteggio assegnato, previa parere favorevole del Comando di Polizia Locale verificata la fattibilità della modifica richiesta.
3. L'ampliamento richiesto non può superare il 20% della superficie del posteggio già in concessione.
4. In caso presentazione di più domande finalizzate all'ottenimento dell'ampliamento di un posteggio, verrà data priorità in base all'ordine di presentazione delle istanze al protocollo.
5. Ai titolari di posteggi contigui è consentito l'accorpamento degli stessi in un nuovo posteggio nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) l'accorpamento è sempre concesso in caso di unificazione dei posteggi di uguale profondità e dello stesso settore merceologico con una riduzione della lunghezza in metri lineari del banco pari al 20% della somma dei posteggi accorpati (qualora dal calcolo della percentuale derivino decimali si osservano i seguenti arrotondamenti: al metro inferiore fino a mt. 0,49; al metro superiore da mt. 0,50 a mt. 0,99) comunque in ogni caso non superiore a metri lineari 15;
 - b) l'operatore che opta per l'accorpamento dei posteggi manterrà del nuovo posteggio l'anzianità migliore in possesso;

- c) l'opzione dell'accorpamento è irrevocabile e deve essere presentata entro il termine stabilito dallo SUAP.
- 6. L'ampliamento e l'accorpamento possono essere richiesti ed eventualmente consentiti una sola volta nell'ambito di ciascun periodo di concessione.

Articolo 13 ***Modifiche del mercato, delle fiere e dei posteggi isolati***

- 1. L'istituzione, il funzionamento, la soppressione, lo spostamento ed ogni altra modifica del mercato settimanale, delle fiere e dei posteggi isolati è di competenza del Consiglio Comunale.
- 2. Spetta alla Giunta Comunale e/o al Sindaco autorizzare in via straordinaria:
 - a) lo spostamento temporaneo del mercato settimanale, delle fiere e dei posteggi isolati per ragioni di pubblico interesse e/o di pubblica utilità o per situazioni ed eventi straordinari che interessano l'area mercatale sotto la direzione del Comando di Polizia Locale ed informando le Associazioni di categoria;
 - b) lo svolgimento di edizioni supplementari e/o straordinarie del mercato settimanale.

Articolo 14 ***Indizione bandi***

- 1. Il bando per l'assegnazione dei posteggi resisi vacanti in applicazione dell'art. 4 c. 1 viene predisposto in conformità al contenuto dell'art. 30 c.2 e 3 del TUC e delle Deliberazioni della Giunta Regionale Ligure di recepimento del documento unitario di intesa della Conferenza Unificata Stato-Regioni.

Articolo 15 ***Orari***

- 1. L'orario di vendita sui posteggi isolati viene determinato con provvedimento del Sindaco.
- 2. L'orario di vendita nell'ambito del mercato settimanale e delle fiere viene determinato con provvedimento del Sindaco, individuando altresì l'orario di occupazione del posteggio e quello di inizio e fine vendita.
- 3. Il commercio in forma itinerante dovrà svolgersi in orario determinato con provvedimento del Sindaco, in modo tale da non arrecare disturbo alla quiete pubblica.

Articolo 16 ***Norme comportamentali***

- 1. I concessionari di posteggio devono:
 - a) conservare presso il posteggio i documenti in originale dell'autorizzazione, della carta di esercizio, dell'attestazione annuale e della concessione;
 - b) occupare esclusivamente lo spazio loro assegnato;
 - c) tenere costantemente liberi i passaggi tra i banchi durante l'orario di vendita;
 - d) lasciare perfettamente sgombro e pulito lo spazio in concessione;
 - e) collocare ad almeno mt. 2,50 da terra le coperture degli spazi di vendita;
 - f) rispettare le norme sulla pubblicità dei prezzi;
 - g) collocare la merce ad un'altezza non inferiore a 70 cm dal suolo;

- h) esporre la merce sui banchi di vendita, sugli autonegozi o presso di essi in modo tale da non ostruire la visuale dei banchi adiacenti;
2. Ai concessionari di posteggio è fatto divieto di:
- a) appendere le merci oltre la linea del banco;
 - b) collocare a terra le merci poste in vendita, fatta eccezione per terraglie, piante, fiori, ferramenta, arredamenti e simili;
 - c) utilizzare apparecchi di amplificazione e diffusione sonora;
 - d) effettuare le vendite attraverso battitori;
 - e) manomettere, anche in maniera lieve, il suolo in concessione con infissione di chiodi, picchetti o simili;
 - f) legare corde ad alberi o pali della segnaletica stradale o della pubblica illuminazione;
 - g) procedere alla vendita di “merce usata”.

Articolo 17

Trasferimento del mercato e delle fiere

1. Qualora per motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico, di sicurezza o di igiene e sanità pubblica l'area di svolgimento del mercato e delle fiere dovesse essere trasferita in altra sede, il relativo provvedimento verrà adottato dal Consiglio Comunale previa consultazione delle Associazioni di categoria del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli Camerali della Liguria.
2. Il Dirigente dello SUAP darà attuazione al provvedimento predisponendo planimetria della nuova area che dovrà garantire a ciascun concessionario la disponibilità di una superficie di vendita non inferiore a quella originaria, possibilmente mantenendo la linearità del posteggio in concessione.
3. L'assegnazione dei nuovi posteggi avverrà su scelta di ciascun operatore tenendo conto dell'anzianità di presenza maturata da ciascuno in quel mercato, compresa quella dell'eventuale dante causa. Nel caso di parità si darà preferenza all'anzianità di iscrizione dell'impresa ambulante al registro imprese.
4. Qualora il trasferimento riguardi solo una parte dei concessionari, i criteri di cui sopra verranno applicati limitatamente agli operatori interessati.
5. La concessione di ciascun nuovo posteggio dopo il trasferimento avrà validità sino al termine della concessione originaria.

Titolo III – Commercio su aree pubbliche con concessione di posteggio

Capo I – Posteggi Isolati

Articolo 18

Istituzione e funzionamento

1. Nell'ambito del provvedimento di definizione delle aree destinate al commercio su aree pubbliche, il Consiglio Comunale può individuare posteggi isolati fissandone ubicazione, numero complessivo, destinazione merceologica e singole dimensioni.
2. Possono essere istituiti posteggi isolati del settore merceologico alimentare e non alimentare.
3. Nel piano delle aree pubbliche destinate al commercio è descritto l'assetto dei posteggi isolati con indicazione del settore merceologico, dell'ubicazione e della dimensione dei posteggi.
4. Qualora sul posteggio isolato siano installate attrezzature di proprietà dell'operatore, il posteggio stesso non potrà essere soggetto a spunta.
5. L'orario di vendita sui posteggi isolati viene determinato secondo le modalità di cui all'art. 15 del presente regolamento.

Capo II – Mercato settimanale

Articolo 19

Svolgimento e gestione del mercato

1. Il mercato settimanale si svolge nella giornata di sabato.
2. Nel caso in cui la giornata di mercato ricada in un giorno festivo, il Sindaco, previa richiesta della maggioranza degli operatori o delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consiglio Camerali della Liguria, può anticiparne o posticiparne la data con specifico provvedimento dandone avviso pubblico.
3. Qualora la giornata di mercato coincida con quella di una fiera, verrà posticipato lo svolgimento della fiera ad un giorno successivo.
4. Il Sindaco, sentiti gli operatori o le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consiglio Camerali della Liguria, nel caso di organizzazione di manifestazioni a carattere straordinario, può disporre lo spostamento o la soppressione di quella giornata di mercato.
5. È affidata al Comando di Polizia Locale la tenuta del registro, suddiviso secondo la categoria merceologica, sul quale verranno annotate le presenze maturate da ogni operatore.
6. L'anzianità di frequenza al mercato settimanale costituisce titolo preferenziale ed è strettamente personale e non può essere in alcun modo trasmessa a terzi salvo i casi espressamente previsti dalla vigente normativa. In caso cessione o di affitto d'azienda, il subentrante nell'attività acquisisce l'anzianità di frequenza del dante causa.
7. Il mercato straordinario, istituito a seguito di direttiva della Giunta Comunale, in quanto edizione aggiuntiva del mercato tradizionale, si dovrà svolgere con lo stesso organico e le stesse modalità del mercato settimanale ordinario senza riassegnazione dei posteggi.
8. Nel mercato straordinario, le assenze e le presenze degli operatori assegnatari di posteggio non saranno conteggiate mentre saranno conteggiate le presenze degli spuntisti.

Articolo 20

Articolazione del mercato

1. Nel piano delle aree pubbliche destinate al commercio è descritto l'assetto del mercato settimanale, con indicazione del settore merceologico, dell'ubicazione e della dimensione dei posteggi.
2. Il mercato settimanale è suddiviso nel settore merceologico alimentare e non alimentare.
3. Nel mercato settimanale viene riservato n. 1 posteggio ai soggetti portatori di handicap ai sensi della Legge 68/1999 e s.m.i.
4. Nel mercato settimanale viene riservato n. 1 posteggio ai produttori agricoli di cui all'art. 4 del D.Lgs. 228/2001.
5. L'orario di occupazione e quello di inizio e fine vendita nell'ambito delle fiere viene determinato secondo le modalità di cui all'art. 15 del presente regolamento.
6. La circolazione dei veicoli adibiti al trasporto delle merci è disciplinata con provvedimento del Sindaco, che individua altresì l'orario di occupazione del posteggio e quello di inizio e fine vendita.
7. Il posteggio si intende occupato quando nello spazio assegnato sono presenti le attrezzature di vendita del concessionario e/o il mezzo adibito al trasporto della merce.
8. La registrazione della presenza è effettuata da parte del Comando di Polizia Locale quando l'operatore occupa il posteggio assegnato come sopra descritto e secondo l'orario previsto dall'art. 15 del presente regolamento.
9. Qualora il concessionario non occupi il proprio posteggio entro l'orario di inizio delle vendite, detto posteggio sarà reso disponibile per la spunta.

Articolo 21

Assegnazione dei posteggi liberi (spunta)

1. La spunta si effettua per ciascuna giornata di mercato al momento dell'inizio dell'orario delle vendite.
2. Per l'assegnazione giornaliera dei posteggi resisi vacanti a seguito di assenza dell'operatore, il personale della Polizia Locale addetto alla sorveglianza del mercato predispone apposito registro di presenze sul quale dovranno essere annotati i dati anagrafici dell'interessato e gli estremi dell'autorizzazione con la quale si presenta sul mercato.
3. Per il mercato settimanale, il Comando di Polizia Locale predispone la graduatoria di anzianità di presenze separatamente per i settori nel quale lo stesso è suddiviso.
4. A parità di anzianità verrà data priorità ai soggetti con maggiore anzianità di iscrizione come impresa attiva al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio.
5. Ciascuna presenza al momento della spunta darà diritto all'operatore di acquisire un punto di anzianità indipendentemente dall'effettiva concessione temporanea di un posteggio.
6. L'assegnazione giornaliera del posteggio avviene sulla base del criterio dell'anzianità di presenze come indicate al precedente comma 3 maturata dal soggetto, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa nel caso di subingresso, dando priorità all'appartenenza dello spuntista al medesimo settore merceologico di assegnazione del posteggio.
7. Ai soggetti spuntisti potranno essere assegnati, da parte del comando di Polizia Locale, i posteggi resisi temporaneamente liberi entro le ore 08.30, termine entro il quale gli stessi devono obbligatoriamente occupare il posteggio.
8. Il Comando di Polizia Locale ha la facoltà di decidere di non assegnare posteggi, anche se non occupati, per ragioni di accessibilità e sicurezza. I posteggi rimasti liberi non possono essere utilizzati per il posizionamento dei mezzi degli operatori che partecipano al mercato.
9. Eventuali posteggi riservati ai produttori agricoli resisi vacanti a seguito di assenza dell'operatore potranno essere assegnati in spunta, sulla base del criterio della maggiore anzianità di presenza, ad altri operatori agricoli non titolari di altro posteggio nel mercato oppure, in subordine, ad operatori in possesso dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche relativa al settore alimentare.
10. L'assegnazione del posteggio riservato a soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 68/1999, è attribuita a soggetti appartenenti alla stessa categoria e settore merceologico.
11. L'operatore deve sempre produrre agli addetti alla sorveglianza del mercato l'originale dell'autorizzazione nonché la carta d'esercizio e l'attestazione annuale. La mancata presentazione di tali documenti in originale comporta la non partecipazione alla spunta.
12. L'operatore cui viene assegnata temporaneamente l'occupazione del posteggio deve rispettare tutte le norme relative al comportamento, sull'esercizio dell'attività, degli orari di vendita e della pubblicizzazione dei prezzi.
13. Decadono dalla graduatoria di cui al comma 3, coloro che nel corso dell'anno solare (1 gennaio – 31 dicembre) si assentano per 17 mercati settimanali.
14. L'assegnazione giornaliera dei posteggi resisi vacanti a seguito di assenza dell'operatore, avverrà unicamente per la sede mercatale di Viale della Repubblica, in quanto le vie e piazze del centro storico, per loro conformazione e per le caratteristiche degli arredi urbani ivi presenti, non consentono il posizionamento di attrezzature diverse da quelle precedentemente identificate.

Capo III – Fiere

Articolo 22

Svolgimento e gestione delle fiere

1. Nel Comune di Pietra Ligure sono istituite le fiere di seguito riportate a cui partecipano operatori del settore merceologico alimentare e non alimentare:
 - a) Fiera del Miracolo – 8 Luglio;
 - b) Fiera dell'Assunta – 15 Agosto;

- c) Fiera di San Nicolò – 6 Dicembre.
2. Qualora la giornata di mercato coincida con quella di una fiera, verrà posticipato lo svolgimento della fiera ad un giorno successivo.
 3. È affidata al Comando di Polizia Locale la tenuta del registro, suddiviso secondo la categoria merceologica, sul quale verranno annotate le presenze maturate da ogni operatore.
 4. L'anzianità di frequenza alla fiera costituisce titolo preferenziale ed è strettamente personale e non può essere in alcun modo trasmessa a terzi salvo i casi espressamente previsti dalla vigente normativa. In caso cessione o di affitto d'azienda, il subentrante nell'attività acquisisce l'anzianità di frequenza del dante causa.

Articolo 23

Articolazione delle fiere

1. Nel piano delle aree pubbliche destinate al commercio è descritto l'assetto delle fiere, con indicazione del settore merceologico, dell'ubicazione e della dimensione dei posteggi.
2. L'orario di occupazione e quello di inizio e fine vendita nell'ambito delle fiere viene determinato secondo le modalità di cui all'art. 15 del presente regolamento.
3. La circolazione dei veicoli adibiti al trasporto delle merci è disciplinata con provvedimento del Sindaco, che individua altresì l'orario di occupazione del posteggio e quello di inizio e fine vendita.
4. Qualora il concessionario non occupi il proprio posteggio entro l'orario di inizio delle vendite, detto posteggio sarà reso disponibile per la spunta e verrà assegnato ad altro operatore di commercio su aree pubbliche (spuntista) che abbia i titoli per occuparlo.
5. Il posteggio si intende occupato quando nello spazio assegnato sono presenti le attrezzature di vendita del concessionario e/o il mezzo adibito al trasporto della merce.

Articolo 24

Assegnazione dei posteggi liberi (spunta)

1. La spunta si effettua per ciascuna giornata della fiera al momento dell'inizio dell'orario di vendita.
2. Per l'assegnazione giornaliera dei posteggi resisi vacanti a seguito di assenza dell'operatore, il personale della Polizia Locale addetto alla sorveglianza della fiera predispone apposito registro di presenze sul quale dovranno essere annotati i dati anagrafici dell'interessato e gli estremi dell'autorizzazione con la quale si presenta sulla fiera.
3. Per ciascuna fiera, il Comando di Polizia Locale predispone la graduatoria di anzianità di presenze.
4. A parità di anzianità verrà data priorità ai soggetti con maggiore anzianità di iscrizione come impresa attiva al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio.
5. Ciascuna presenza al momento della spunta darà diritto all'operatore di acquisire un punto di anzianità indipendentemente dall'effettiva concessione temporanea del posteggio.
6. L'assegnazione giornaliera del posteggio avviene sulla base del criterio dell'anzianità di presenze come indicate al precedente comma 3 maturata dal soggetto, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa nel caso di subingresso, dando priorità all'appartenenza dello spuntista al medesimo settore merceologico di assegnazione del posteggio.
7. Il Comando di Polizia Locale ha la facoltà di decidere di non assegnare posteggi, anche se non occupati, per ragioni di accessibilità e sicurezza. I posteggi rimasti liberi non possono essere utilizzati per il posizionamento dei mezzi degli operatori che partecipano alla fiera.
8. L'operatore deve sempre produrre agli addetti alla sorveglianza del mercato l'originale dell'autorizzazione nonché la carta d'esercizio e l'attestazione annuale. La mancata presentazione di tali documenti in originale comporta la non partecipazione alla spunta.
9. L'operatore cui viene assegnata temporaneamente l'occupazione del posteggio deve rispettare tutte le norme relative al comportamento, sull'esercizio dell'attività, degli orari di vendita e della pubblicizzazione dei prezzi.

10. Non è possibile procedere con l'assegnazione giornaliera dei posteggi resisi vacanti a seguito di assenza dell'operatore, in quanto le vie e piazze del centro storico, per loro conformazione e per le caratteristiche degli arredi urbani ivi presenti, non consentono il posizionamento di attrezzature diverse da quelle precedentemente identificate.

Titolo IV – Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

Articolo 25

Modalità di rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione per il commercio in forma itinerante è rilasciata dal Dirigente dello SUAP previa istanza dell'interessato da presentarsi esclusivamente attraverso il portale telematico comunale, utilizzando la modulistica ivi contenuta.
2. L'autorizzazione, previa gli accertamenti sul possesso dei requisiti di cui agli art. 12 e 13 (solo per il settore alimentare) del T.U.C., viene rilasciata entro 90 giorni dalla presentazione. Trascorso tale termine la domanda deve intendersi accolta con silenzio assenso.

Articolo 26

Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante è consentito nelle zone non interdette dal Comune e può essere esercitato da soggetti in possesso del relativo titolo autorizzativo previsto dalla normativa vigente.
2. Per motivi di viabilità, per il pacifico godimento delle aree e degli spazi pubblici, per evitare il disturbo della quiete pubblica e per motivi di pubblico interesse e di sicurezza, è vietata ogni forma di commercio ambulante in forma itinerante nelle seguenti aree:
 - a) centro urbano (compreso nell'area delimitata a nord dalla Via Aurelia e Via Ignazio Messina, a sud dal mare, ad ovest dalla stazione ferroviaria e ad est dal ponte sul torrente Maremola);
 - b) Piazza Antonio Gramsci;
 - c) Corso Italia;
 - d) Via XXV Aprile;
 - e) Arenile e specchio acqueo.
3. Il divieto di vendita su arenile di cui al precedente comma 2, non si applica ai commercianti itineranti di generi alimentari purché in regola con le norme sanitarie ed in possesso di nulla osta delle autorità demaniali locali.
4. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente all'interno del veicolo adibito al trasporto della stessa, senza che lo stesso subisca trasformazioni o modificazioni di sagoma.
5. L'esercizio del commercio in forma itinerante è consentito a condizione che la sosta e la fermata del veicolo siano compatibili con le disposizioni contenute nel Codice della Strada.
6. A richiesta del cliente, l'operatore itinerante è autorizzato a fermarsi e sostare sull'area pubblica solo per il tempo strettamente necessarie per concludere le operazioni di vendita.
7. L'operatore itinerante, indipendentemente dalla presenza sul posto di potenziali acquirenti, può stazionare nello stesso punto per un tempo massimo di 30 minuti, decorso il quale dovrà spostarsi di almeno 500 metri.
8. Su tutto il territorio comunale è vietato l'esercizio del commercio in forma itinerante in concomitanza dello svolgimento del mercato settimanale o delle fiere.
9. Nel caso di manifestazioni, feste patronali o altre iniziative temporanee, il Comando di Polizia Locale può consentire ad un numero limitato di soggetti, in possesso del regolare titolo autorizzativo, l'esercizio del commercio in forma itinerante esclusivamente nell'ambito del centro storico in deroga a quanto disposto al precedente comma 2.

10. Il commercio in forma itinerante deve svolgersi in orario tale da non arrecare disturbo alla quiete pubblica e compatibile con quello stabilito per il commercio in sede fissa.
11. È fatto divieto di utilizzare amplificatori acustici per la promozione della vendita, se non espressamente autorizzati.

Titolo V – Norme finali e transitorie

Articolo 27

Validità delle graduatorie

1. I concessionari operanti alla data di entrata in vigore del presente regolamento mantengono i diritti precedentemente acquisiti.
2. Le graduatorie già stabilite alla data di approvazione del presente regolamento sono confermate e conservano la loro validità.

Articolo 28

Sanzioni

1. Al commercio su aree pubbliche si applicano le disposizioni e le sanzioni previste rispettivamente dalla Legge Regionale n. 1/2007 e s.m.i. e dal Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale.

Articolo 29

Entrata in vigore ed abrogazioni

1. Per quanto non espressamente regolamentato dal presente atto si rimanda alle disposizioni e definizioni contenute nella normativa nazionale e regionale.
2. Le norme contenute nel presente regolamento entrano in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione della presente disciplina, abrogando ogni altra norma regolamentare di commercio su aree pubbliche precedentemente vigente.